

MARIA VITTORIA TONIETTI

*“Ho paura di essere consegnata in dono!”
Aspetti della schiavitù femminile nell’antica Mesopotamia¹*

Di’ al mio Signore: così parla Ahâssunu, la tua serva.
Che il mio Signore si prenda cura di mia madre.² Io, appunto, moltiplico le mie lettere al suo riguardo, perché il mio Signore non la dimentichi. Ora, però, ho sentito dire: “Tua madre è iscritta come dono”. Questa frase mi ha fatto paura... Che il mio Signore abbia

¹ La documentazione della civiltà mesopotamica, in grafia cuneiforme, è quasi interamente redatta in accadico, lingua del gruppo semitico, e, in parte minore, in sumerico, lingua agglutinante non appartenente a nessuna famiglia linguistica nota, e parlata (accanto all’accadico) solo fino alla fine del III millennio a.C. Il babilonese e l’assiro non sono che i due dialetti principali dell’accadico, rispettivamente usati, a partire dal II millennio, nel sud e nel nord della Mesopotamia, in Babilonia e in Assiria, regioni caratterizzate anche da specifici tratti culturali. Una sommaria divisione cronologica segue l’articolazione delle diverse fasi dei due dialetti: antico accadico (aAcc), nel III millennio a.C., prima della suddetta divisione dialettale; antico o paleo-babilonese (aB) e antico o paleo-assiro (aA), ca. 2000-1500 a.C.; medio-babilonese (mB) e medio-assiro (mA) ca. 1500-1000 a.C.; neo-babilonese (nB) e neo-assiro (nA) ca. 1000-500 a.C., fino alla definitiva caduta dei due imperi; tardo-babilonese (tB) dalla conquista persiana al I sec. d.C. Per non appesantire inutilmente i dati bibliografici, per le sigle dei testi citati rimandiamo alle abbreviazioni contenute nel *Chicago Assyrian Dictionary* (CAD), Chicago, The Oriental Institute, 1956- e nelle bibliografie della rivista «Archiv für Orientforschung». Gli articoli del *Codice di Urnammu* (databile intorno al 2100 a.C.) vengono qui indicati con l’abbreviazione CU, quelli delle *Leggi di Eshnunna*, (intorno al 1770 a.C.) con LE, quelli del *Codice di Hammurabi* (intorno al 1750 a.C.) con CH, quelli delle *Leggi Medio-Assire* (XIV sec. a.C.) con MAL.

² Con il termine *ummum*, letteralmente «madre», nei testi di Mari viene indicata oltre alla madre carnale anche la balia, con evidente sottolineatura del legame affettivo. In questo caso non è chiaro a quale delle due figure il termine si riferisca, ma è probabile che si tratti della balia, come sostenuto da Durand (vedi nota seguente); a meno che Ahâssunu non sia, come possibile, arrivata al palazzo di Mari come prigioniera di guerra insieme alla madre.

riguardo per la sua vecchia età... Inoltre mia madre mi ha scritto “Ho paura di essere consegnata in dono! Curati di scrivere al tuo Signore perché mi lasci uscire [dal novero di coloro che possono essere donati]”. Se il mio Signore offre mia madre agli dei [lasciandola così in un tempio della stessa Mari], che mi faccia portare copia dell’atto perché il mio cuore si calmi... Quando il mio Signore mi aveva scritto: “Darò tua madre agli dei, che il tuo cuore non si inquieti più!”, allora il mio cuore aveva gioito.³

Questa lettera, inviata da Ahâssunu –grande musicista dell’orchestra del re di Mari– al suo sovrano, e emersa da un archivio di quasi quattromila anni fa, ci trasmette con immediatezza tutta l’angoscia di una vecchia balia del palazzo e della sua figlia di latte davanti alla possibilità di essere data in dono come un comune oggetto, lontano dalla sua città e dai suoi affetti. Uno spiraglio sui dolorosi risvolti psicologici di pratiche sociali ed economiche che interessavano gli schiavi ed alcune categorie di dipendenti palatini e templari.

La schiavitù, sia maschile che femminile (cui in epoca neo-assira si aggiunge quella degli eunuchi)⁴ è ampiamente documentata in Mesopotamia lungo tutto l’esteso arco diacronico delle attestazioni. Tuttavia, essa non vi ha l’importanza e la rilevanza numerica che conosciamo dal mondo greco-romano. In Mesopotamia si tratta piuttosto di una percentuale minoritaria, ma assolutamente non indifferente, della popolazione.

Nell’ampiezza areale e diacronica racchiusa nella designazione di Antica Mesopotamia (l’Iraq e buona parte della Siria settentrionale, nel nostro caso, sostanzialmente dalla metà del III alla fine del I millennio a.C.), le situazioni che emergono dalla documentazione dei diversi luoghi e periodi possono risultare abbastanza differenziate, anche per una certa disomogeneità della documentazione stessa. Tuttavia, ferme restando le particolarità locali, i principi di fondo e le tematiche fondamentali rimangono pressoché costanti in tutto l’ambito indicato rendendo pienamente possibile un discorso generale che abbracci l’area in questione.

Data anche la scarsa diffusione di conoscenze sul mondo mesopotamico, ci è sembrato importante presentare una panoramica il più possibile ampia sull’argomento, piuttosto che circoscrivere la

³ ARM X 97; vedi recentemente Jean-Marie Durand, *Documents épistolaires du palais de Mari*, III, Paris, Les Éditions du CERF, 2000, p. 419.

⁴ Cfr. Karen Radner *Die neuassyrischen Privatrechtsurkunden als Quelle für Mensch und Umwelt*, SAAS 6 Helsinki: Neo-Assyrian Text Corpus Project, University of Helsinki, 1997, p. 156.

ricerca ad una singola realtà storico-geografica di quel mondo. La natura delle fonti – si tratta essenzialmente di documenti di tipo giuridico (codici, editti, contratti di acquisto, vendita, cessione, atti di riscatto, manumissione, ecc.) – costituisce purtroppo un limite ad una ricerca orientata verso la schiavitù di genere. Ci sembra comunque interessante notare che, su quelle che sono le problematiche generali, non è per lo più riscontrabile nelle fonti una distinzione fra schiavitù maschile e femminile. Il legislatore, ad esempio, nella maggior parte dei casi non opera differenziazioni in tal senso. Per questi motivi ho optato per una trattazione comune delle tematiche; all'interno di questa, tuttavia, le differenze e le peculiarità di genere sono state di volta in volta evidenziate e trattate ogni qual volta fossero riscontrabili, come per gli aspetti relativi al diritto di famiglia. In quest'ottica, gli esempi scelti e le situazioni riportate fanno quasi esclusivamente riferimento alla condizione femminile.

Peculiarità della terminologia sumero-accadica

Definire il concetto di schiavitù in ambito mesopotamico e più generalmente vicino-orientale antico non è semplice. Il problema principale è costituito dalla stessa terminologia impiegata nei testi cuneiformi, che in alcuni casi crea grosse difficoltà per un'identificazione dello status servile. Il sumero e l'accadico, come la maggior parte delle lingue del Vicino Oriente Antico, possiedono difatti un solo termine, che indica genericamente una qualunque posizione di subordinazione nella scala sociale. Si tratta di un termine di carattere relativo: esso non designa, infatti, uno stato giuridico della persona in sé, bensì il rapporto di questa nei confronti di un'altra persona, una divinità o un'istituzione. Si è servi (o schiavi) di qualcuno piuttosto che servi in assoluto.⁵ E in una società così fortemente gerarchizzata come quella vicino-orientale, tutti sono servi di qualcuno (anche il re, che è servo del dio); e, nella maggior parte dei casi, almeno gli individui di genere maschile, sono a loro volta padroni di qualcuno, non fosse che della propria moglie. Nella nostra terminologia, modellata sulla nostra concezione dei rapporti giuridici e sociali, questo generico rapporto di subordinazione corrisponde a tutta una serie diversificata di situazioni: dal “fedele” di una divinità, al “suddito” del sovrano, al “dipendente” nel rapporto

⁵ Un esempio chiarissimo del carattere relativo di questo status è fornito dal testo CT8 22b, menzionato oltre a p. 101.

lavorativo, allo “schiavo” di un padrone.⁶ Nella Mesopotamia, con questo unico termine, in sumerico, (*w*)*ardum* in accadico,⁷ sono definiti e si autodefiniscono indifferentemente: i cittadini liberi⁸ o gli stessi cortigiani⁹ nei confronti del sovrano; alcuni lavoratori del palazzo o del tempio; il sovrano locale che si rivolge al re di un importante stato, come l’Assiria, la Babilonia, l’Egitto, Mitanni ecc. e, a sua volta, ogni grande re o imperatore nei confronti degli dei; e con lo stesso termine viene definito anche lo schiavo rispetto al suo padrone.

Per il termine femminile corrispondente, sumerico *gême*, accadico *amtum*, è testimoniato un analogo valore semantico. Se però esso non ha un significato così rigidamente codificato nelle sue valenze gerarchiche, come (*w*)*ardum*, può, però, acquisire ulteriori significati specifici in periodi e regioni particolari. Così, ad esempio, nelle lettere di Mari può essere usato dalle donne della corte che si rivolgono al sovrano per autodefinirsi, ma, più o meno nello stesso periodo, è impiegato fra i mercanti assiri anche come termine che indica le mogli libere con uno status inferiore a quello della prima moglie (non in senso cronologico, ma gerarchico), la *aššatum*. Nei testi neo-assiri, poi, il termine *amat ekallim* «serva del palazzo» indica la concubina. D’altra parte la moglie stessa, anche se unica, può essere spesso definita *amtum* rispetto al marito, che a sua volta può essere detto suo *b̄lum* «signore, padrone».

Non è facile, quindi, stabilire quando i due termini (quello maschile e quello femminile) indichino propriamente una condizione di schiavitù o di semplice subordinazione.

L’organizzazione sociale, d’altra parte, contempla una pletera di condizioni servili, molte delle quali non percepite all’epoca come schiavitù. Volendo dare una definizione giuridica di quest’ultima, conviene dunque attenersi all’aspetto della proprietà, dal momento che determinate persone erano riconosciute come appartenenti ad una specifica categoria di proprietà che poteva essere posseduta da individui privati. Uno schiavo era dunque un individuo cui si applicava il diritto di proprietà piuttosto che quello di famiglia o del lavoro. A conferma di ciò, i delitti di omicidio, ferimento, rapimento, quando

⁶ Cfr. Mario Liverani, *Il modo di produzione*, in Mario Fales, Mario Liverani, Carlo Zaccagnini, *L’alba della civiltà*, II, Torino, UTET, 1976, pp. 80-81.

⁷ Le due lingue della cultura mesopotamica, caratterizzata da un vero bilinguismo nella sua fase più antica. Dalla fine del III millennio, il sumerico, non più parlato, resta però come importante lingua di cultura. Nel I millennio nuovi fenomeni di bilinguismo si producono fra accadico e aramaico.

⁸ CH §129.

⁹ AbB3 52:27.

la vittima fosse uno schiavo, venivano trattati giuridicamente come danno alla proprietà, e risolti con una compensazione al padrone, da parte del colpevole, solitamente basata sul valore dello schiavo stesso. Di fatto, in mancanza di specifiche tutele, gli schiavi erano acquistabili, affittabili, impegnabili, ereditabili, come qualsiasi altra proprietà. E potevano, come merci difettose, essere anche riconsegnati al venditore se, dopo breve tempo dall'acquisto, emergevano difetti nascosti.

Va precisato, tuttavia, il carattere non completamente "esclusivo" di questa definizione. Il diritto di proprietà e il diritto di famiglia, ad esempio, possono non essere di fatto mutuamente esclusivi: nel caso di cittadini ridotti in schiavitù,¹⁰ come vedremo, il secondo si trovava spesso ad interferire con il primo. Inoltre, la relazione padrone-schiavo era soggetta in alcuni casi a restrizioni legali dovute alla natura umana dello schiavo ed a preoccupazioni di giustizia sociale, nonché al rispetto di alcuni diritti specifici dei cittadini.¹¹

Una simile definizione della schiavitù, fondata giuridicamente sulla proprietà di un individuo da parte di un privato, esclude, naturalmente, le altre e varie forme di dipendenza dalle istituzioni templari e palatine, attinenti piuttosto al piano economico. E ciò indipendentemente dal fatto che le condizioni di alcune categorie di lavoratori all'interno di queste istituzioni risultino in pratica perfettamente paragonabili a quelle degli schiavi dei privati.

Al di là delle difficoltà poste dal dato lessicale e dal quadro giuridico, nella maggior parte dei casi la condizione di schiavitù emerge chiaramente dal contesto stesso.

Schiavi stranieri

Un'indicazione interessante viene dalla forma più antica, pittografica, dei due segni cuneiformi che esprimono i termini su menzionati, attestata già nelle liste lessicali della fine del IV millennio a.C. I segni per *ir* e per *gême* sono composti rispettivamente dal segno per «uomo» e da quello per «donna», uniti al segno KUR «paese straniero». Si potrebbe

¹⁰ Naturalmente, è necessario tener presente l'assoluta inadeguatezza a descrivere la realtà mesopotamica di una terminologia conosciuta per esprimere situazioni sociali, politiche e giuridiche assai diverse. Di conseguenza, i termini qui impiegati lo saranno in un'accezione il più possibile etimologica e sceverata da anacronistiche implicazioni concettuali. Così il termine 'cittadino' viene qui usato unicamente secondo una ridefinizione giuridicamente conveniente di individuo appartenente ad una determinata comunità politica.

¹¹ Cfr. Raymond Westbrook, *The character of Ancient Near Eastern law*, in Raymond Westbrook (ed.), *A history of Ancient Near Eastern law*, I, Leiden, Brill, 2003, p. 40.

così pensare che i due termini indicassero inizialmente gli abitanti di paesi stranieri catturati in guerra dall'esercito vittorioso o rapiti durante razzie e scorrerie, e ridotti in schiavitù; e che, dunque, nelle prime fasi della civiltà urbana quella degli stranieri fosse l'unica forma di asservimento nota. Un simile quadro si trova esplicitato più tardi fuori dalla Mesopotamia, per la lega di Israele, nei precetti contenuti in *Levitico* 25, 44: «E lo schiavo e la schiava che tu avrai verranno dalle nazioni circostanti: è da queste che potrete procurarvi schiavi e schiave».

Anche nelle epoche successive, una gran parte della mano d'opera servile viene dai paesi stranieri come frutto di razzie o bottino di guerra, al pari del bestiame e degli oggetti. Si tratta per lo più di donne, dal momento che, in guerra, gli uomini nemici vengono per lo più uccisi.¹² I rilievi assiri mostrano spesso gruppi di donne, talvolta con dei bambini per mano e con sacchi con le loro poche cose sulle spalle, ma sempre prive di qualsiasi forma di vincoli fisici. Molti sono i prigionieri che muoiono nel trasferimento alle città dei vincitori, e in particolare le donne, come risulta anche da un testo amministrativo di razioni dell'epoca del re Amar-Suena (del periodo neo-sumerico, alla fine del III millennio)¹³ che elenca i prigionieri di guerra assegnatari di razioni d'orzo: delle 167 donne inizialmente comprese nel gruppo, 46 sono morte, 21 malate (con scarse probabilità di sopravvivenza), una delle due vecchie del gruppo è malata, e di 28 bambini 25 sono morti. In un altro testo, posteriore di alcuni mesi, sono registrate le razioni per 39 donne prigioniere, quasi tutte rintracciabili nella prima lista grazie ai loro nomi: sono quanto resta del gruppo iniziale?

I prigionieri di guerra sono destinati per lo più ai palazzi e ai templi. In genere per lavori abbastanza pesanti, come, per le donne, la macinazione o la tessitura:

Del bottino di Ashlakkâ fatto entrare a Dêr, 13 uomini, [10?] serve, 2 ragazzine e 16 ragazzi, sono morti; 5 tessitori, 39 donne, 13 ragazzine, 10 ragazzini e 7 lattanti, sono usciti dal servizio (verosimilmente per malattia); 66 ragazze sono state introdotte nella casa delle tessitrici, e anche 10 donne, 2 ragazzini e 2 ragazzine della famiglia di Ashkuraddu e Ilisamukh sono stati introdotti nella casa delle tessitrici.¹⁴

¹² Almeno prima dell'epoca delle grandi deportazioni assire.

¹³ TCL V 6039, cfr. Ignace J. Gelb, *Prisoners of war in Early Mesopotamia*, «Journal of Near Eastern Studies», 32, 1973, pp. 74-75.

¹⁴ ARM XIII 21 3^a-12^a. Per la nuova interpretazione del testo vedi Durand, *Documents épistolaires*, p. 238 ss.

Spesso una parte delle donne catturate, in primo luogo quelle portate via dagli *harem* dei sovrani o dei signori sconfitti, vengono invece introdotte in quello del vincitore come concubine; alcune di loro hanno già una professionalità di musiciste o danzatrici, altre possono essere destinate dal sovrano ad una simile formazione, come soliste o per entrare a far parte dei complessi musicali e coreutici dell'*harem* stesso.

Meno frequentemente, i prigionieri stranieri alimentano il commercio degli schiavi per i privati (come testimoniato ad esempio in CH §§280-281). Quasi tutte le famiglie non emarginate dal possesso di terre possiedono, infatti, uno o più schiavi. Tuttavia, per questi l'acquisizione di schiavi – ad eccezione del periodo neo-assiro in cui alti funzionari di corte possono procurarsi gruppi di prigionieri da usare nella coltivazione dei latifondi – passa solo eccezionalmente dalla guerra. Un testo della metà del I millennio,¹⁵ ad esempio, registra la vendita di una schiava da parte di un uomo che l'ha ricevuta come bottino nella campagna d'Egitto.

Per l'uso del bottino di guerra, proprietà del vincitore, non esistono limiti di modo né di durata. E gli schiavi stranieri, catturati o acquistati, non godono di alcuna tutela, e la loro schiavitù è permanente e incondizionata. D'altra parte, anche coloro che possiedono lo status di residenti stranieri godono in Mesopotamia di scarse protezioni; significativo è, a questo proposito, il proverbio seguente: «uno straniero residente in un'altra città è uno schiavo».¹⁶ Ancora una volta la situazione risulta confrontabile con il seguito del passo menzionato sopra, *Levitico* 25, 45-46:

Potrete inoltre procurarvene (di schiavi) fra i figli degli ospiti residenti presso di voi, e dalle loro famiglie che vivono con voi e che hanno generato sulla vostra terra: saranno vostra eredità, e li potrete lasciare in eredità ai vostri figli, perché li possiedano come proprietà perpetua. Questi li avrete come schiavi, mentre sui vostri fratelli, figli di Israele, nessuno eserciterà un potere arbitrario.

Cittadini ridotti in schiavitù: una schiavitù tutelata

In Mesopotamia, invece, la schiavitù non è limitata agli stranieri. La cattura in guerra o il rapimento di genti di altri paesi costituiscono solo una delle tre cause principali che portano qui alla

¹⁵ *Cambise* 334.

¹⁶ Citato in Westbrook, *The character*, p. 42.

riduzione in schiavitù; le altre due riguardano piuttosto gli stessi cittadini, e sono l'indebitamento, e la carestia o altre calamità.¹⁷

Tuttavia, un dato molto importante che emerge dai testi è appunto la netta distinzione operata a questo proposito fra stranieri e cittadini. Se per i primi, come abbiamo visto, l'asservimento è definitivo e incondizionato, per i secondi la situazione si presenta molto diversa. Il limite fra stato servile e stato libero appare in questo caso abbastanza fluido. Da un lato, infatti, le cause che possono portare alla riduzione di un individuo libero in stato di schiavitù nella sua terra, indebitamento e mancanza di mezzi di sostentamento, appunto, possono potenzialmente colpire la maggior parte della popolazione. Dall'altro, però, il diritto stabilisce per questi casi di schiavitù una durata limitata: essa termina con l'estinzione del debito, o con il superamento del periodo di calamità. Almeno teoricamente, quindi, il processo è sempre reversibile. La riduzione in schiavitù costituisce, tuttavia, un fenomeno endemico nel Vicino Oriente Antico. L'insolvenza di un debito può portare all'alienazione dei pegni – che possono essere beni materiali, ma anche i familiari stessi del contraente, per lo più i figli o la moglie – o alla vendita di familiari non impegnati, per estinguere il debito stesso. Nei testi di Emar (XIII-XII sec a.C.), ad esempio, si trovano debitori costretti a vendere la moglie,¹⁸ i nipoti,¹⁹ il fratello con la moglie e il figlio,²⁰ la sorella,²¹ la cognata,²² la nuora,²³ la nipote (figlia del fratello).²⁴ Come si vede da questo breve elenco, sono più spesso le donne ad essere impegnate o vendute, anche perché gli uomini possono esercitare una maggiore produttività lavorativa ai fini del loro riscatto. Il diritto, orale e scritto, prevede infatti che chi è stato ridotto in schiavitù per debiti sia riscattabile dietro pagamento, salvo clausole particolari fissate nei singoli contratti. Tuttavia, il perdurare delle difficoltà materiali rende frequentemente impossibile al capofamiglia il pagamento della cifra dovuta. Questo processo porta in molti casi all'asservimento definitivo di intere famiglie. Un testo giuridico della metà del III millennio a.C. ha fissato il grido di un

¹⁷ Cfr. Gregory C. Chirichigno, *Debt slavery in Israel and the Ancient Near East*, Sheffield, Sheffield Academic Press, 1993.

¹⁸ ASJ 13:18.

¹⁹ Emar 7

²⁰ AO 5:11.

²¹ Ekalte 23.

²² Emar 118.

²³ AO 5:12.

²⁴ TBR 52.

debitore insolvente ai giudici: «Fate prendere loro l'area del canale di Inanna, ma non lasciate che mi portino via i miei figli!».²⁵

In ogni caso, a differenza degli schiavi stranieri, di cui, come abbiamo visto, i padroni possono disporre liberamente senza alcuna forma di limitazione o controllo, i cittadini ridotti in schiavitù, e in particolare quelli per debiti, godono di precise forme di tutela. Queste discendono dal fatto che il loro asservimento sembra non cancellare il loro status di cittadini, di cui vengono loro mantenuti alcuni diritti fondamentali. Cittadinanza e schiavitù non risultano infatti incompatibili.²⁶

Proprio su queste tutele si riscontrano significative differenze di trattamento fra uomo e donna, che del resto riflettono appunto la posizione della donna nella società.

1. «Di sua spontanea volontà».

La prima e fondamentale tutela è che nessuno, con l'unica eccezione di chi venga ridotto in schiavitù per volontà dei giudici a seguito di un crimine commesso, può, almeno teoricamente, essere dato in schiavitù contro il volere suo o di colui alla cui autorità egli sia soggetto. Anche in caso di carestia o altra calamità, il frequente ricorso del capofamiglia alla vendita di figli, moglie o addirittura di se stesso, come ultima ratio per permettere la sopravvivenza del venduto e di chi eventualmente resti libero, è sempre considerato avvenire nel rispetto della volontà della persona data in schiavitù. Nei contratti di vendita figura frequentemente la specificazione: *ana ramānišu* «di sua spontanea volontà». Così, ad esempio, in caso di indebitamento, il creditore sembra non avere il diritto di ridurre in schiavitù il debitore o i membri della sua famiglia contro la loro volontà. In un contratto di vendita da Emar,²⁷ essendosi il creditore appropriato della moglie del debitore senza il suo consenso, il marito si oppone vendendo la moglie come schiava ad un terzo uomo, *ana ram...nišī*, cioè secondo la di lei volontà. Tuttavia, l'introduzione della formula che indica l'espressione della volontà della donna pare in realtà fittizia; e a conferma di ciò si può citare l'uso della stessa formula, in un altro contratto, sempre da Emar,²⁸ in riferimento ad un lattante. Di fatto su questo punto si rileva una differenza sostan-

²⁵ Vedi Claus Wilcke, *Neue Rechtsurkunden aus der altsumerischen Zeit*, «Zeitschrift für Assyriologie», 87, 1996, p. 56.

²⁶ Cfr. Raymond Westbrook, *Mesopotamia. Old Babylonian period*, in Westbrook (ed.), *A history*, p. 377.

²⁷ TBR 26.

²⁸ Emar 83.

ziale fra uomini e donne: queste ultime, infatti, trovandosi sempre sotto la tutela di un uomo, sia esso, per lo più, il padre o il marito, non godono di alcun potere decisionale indipendente;²⁹ con poche eccezioni, come nel caso di certe vedove di condizione abbastanza agiata.³⁰

2. Una condizione temporanea.

Abbiamo visto che lo stato di schiavitù dei cittadini è, per diritto, temporaneo. E tre sono i modi in cui può essere interrotto: col riscatto della persona tramite l'estinzione del debito o il pagamento del prezzo, con la manumissione dello schiavo da parte del padrone, con la remissione del debito a seguito di un editto regio.

Molti contratti di vendita di schiavi di epoca paleo-assira contengono una specifica clausola per il riscatto, che ne fissa la somma da versare, che può essere uguale, doppia o ancora maggiore rispetto a quella di acquisto; è contemplato, fra l'altro, che lo stesso schiavo/a possa redimersi da solo con i soldi del *peculium* da lui accumulati. In questi documenti, tuttavia, la possibilità di riscatto è in alcuni casi limitata nel tempo (da 1 o 2 mesi fino a 4 anni): dopo il periodo indicato, il proprietario può vendere lo schiavo dove vuole, anche all'estero. In altri periodi, invece, talvolta il riscatto non può avvenire prima di un certo termine: in un testo della seconda metà del II millennio, da Ekalte (Siria settentrionale), un padre ha dato il figlio a causa della carestia, e dovrà attendere dieci anni per poterlo riscattare.³¹

In epoca paleo-babilonese, i membri di una famiglia venduti per debiti potevano essere rilasciati senza riscatto dopo un periodo di anni ragionevole, in cui si riteneva avessero con il loro lavoro ripagato il creditore. Il *Codice di Hammurabi* (CH §117) fissa un termine di tre anni per la moglie o i figli di un debitore.

In alcuni casi di schiavitù per debito, il riscatto è possibile anche per sostituzione, spesso con un numero maggiore di individui: in un caso, ad esempio, 4 donne "di buona qualità" vengono offerte per il riscatto di un uomo, sua moglie e sua figlia; in un altro, 10 persone per 4 bambini.³²

Da due testi medio-assiri si apprende che una donna assira, che era stata data in schiavitù perché potesse restare in vita ed essere poi

²⁹ Vedi Maria Vittoria Toniatti, "Ho stabilito mia moglie come madre e padre della mia casa". *Invecchiamento e diritti delle donne nell'Antica Mesopotamia*, «Storia delle Donne», 2, 2006, pp. 115-139, in particolare p. 117 ss.

³⁰ *Ibidem*, in particolare p. 122.

³¹ *Ekalte* 28.

³² AO 5:11 e *Emar* 217, entrambi da Emar.

presa in moglie, una volta finito il momento di crisi viene riscattata, rimpiazzandola con una schiava straniera; e colui che l'ha riscattata la prende in sposa.³³

Abbastanza frequentemente il riscatto è concesso sotto precise condizioni. Nell'unico testo concernente un caso di riscatto che ci è giunto per l'epoca di Ur III,³⁴ una schiava «si acquista» per 20 sicli e una vacca, ma si impegna a servire il padrone e sua moglie per il resto della loro vita; alla loro morte «andrà dove vuole».

Analoghe condizioni vengono per lo più applicate alla manumissione. Rare sono, infatti, le attestazioni in cui questa venga praticata incondizionatamente. In alcuni casi viene consegnato del denaro, come in un atto di epoca paleo-babilonese,³⁵ in cui l'ex schiava consegna alla padrona 10 sicli, probabilmente guadagnati altrove. Più frequentemente, però, essa è concessa in cambio dell'accudimento dell'ex padrone fino alla morte, e può essere annullata in caso di inadempimento. Nel caso, invece, di una schiava concubina da cui il padrone abbia avuto dei figli, la sua liberazione e quella di questi ultimi avviene per lo più automaticamente alla morte del padrone, come prescritto ad esempio in CH §§170-171. Si hanno anche casi di manumissione indiretta: in un testo da Emar³⁶ il padrone dà una sua schiava alla nuora, a condizione che questa la faccia poi sposare come libera. In alcuni periodi la pratica della manumissione è raramente attestata, come nei testi paleo-assiri, dove, però, compare comunque in un contratto di adozione proveniente da Assur.

In epoca paleo-babilonese essa è accompagnata da una cerimonia che contempla l'unzione della fronte dello schiavo, mentre egli guarda il sole che sorge; talvolta a questa si accompagna l'atto simbolico della «rottura del vaso» (della schiavitù).

In molti casi, in particolare ad Emar, si hanno contratti di adozione di una schiava, o schiavo, anche in questo caso subordinati all'accudimento dell'adottante. In un caso, ad esempio,³⁷ il padrone dà una schiava in adozione alla moglie e al figlio perché li serva. Non è raro, poi, che il padrone senza figli adotti un suo schiavo come erede.

La remissione del debito per editto regio è, invece, sostanzialmente circoscritta a determinate aree e periodi. In epoca paleo-babilonese gli schiavi per debiti vengono periodicamente affrancati, grazie a

³³ KAJ 167 e KAJ 7.

³⁴ UET 3 51.

³⁵ BE 6/2 8:11-12.

³⁶ TBR 70.

³⁷ TBR 41.

ricorrenti editti di remissione promulgati dai sovrani (*andurarum*), all'interno di una concezione che vede il re come premuroso pastore della sua gente. Un caso interessante è costituito da un editto di epoca medio-babilonese (diverso dai comuni editti di remissione dei debiti), in cui il re Shagarakti-Shuriash proclama l'emancipazione dalla schiavitù delle donne nate libere nella città di Nippur. A seguito di questo editto, una donna scrive da parte di sua sorella, Atamar-qāssa, al padrone di lei: «Mia sorella non servirà come schiava in casa sua. Se lei vuole mia sorella e la vuole portare nella sua casa cosicché possa fare una famiglia e avere figli, ella deve essere sua moglie».³⁸

Già a partire dal periodo medio-babilonese, tuttavia, questa pratica inizia a perdere sempre più efficacia per l'incremento di clausole contrattuali che stabiliscono in anticipo la rinuncia a simili benefici; e dopo la metà del II millennio gli editti periodici cessano, anche per un mutato spirito della regalità (si ritrovano più tardi nel I millennio, sempre nel Vicino Oriente ma fuori dalla Mesopotamia, nella lega di Israele). Sottostà a questa pratica l'idea del diritto all'esistenza dell'individuo e della sua famiglia, con la facoltà di disporre in libertà della propria persona e di una base economica indispensabile. I cittadini possono trovarsi temporaneamente in situazione di schiavitù, ma questo non annulla il loro status di cittadini, con la presunzione, non sempre realizzata, che prima o poi essi torneranno in libertà.³⁹ Per questo, fra l'altro, essi non possono essere venduti all'estero e, in alcuni casi, neppure nel loro paese.

Questo è uno degli aspetti più interessanti della situazione servile in Mesopotamia: il cittadino – non lo straniero, quindi – pur in situazione di servitù conserva il suo status precedente. Di conseguenza il diritto di proprietà si trova spesso a confliggere con i diritti pregressi del cittadino e, più spesso, con il diritto di famiglia; questo soprattutto nel caso delle donne, come vedremo, data la possibilità abbastanza frequente di imparentamento fra schiava e padrone, con i conseguenti problemi di prole ed eredità.

3. Altre tutele.

Il cittadino ridotto in schiavitù gode anche di tutele minori ma ugualmente importanti: è generalmente protetto contro le punizioni fisiche eccessive, la vendita all'estero (per i motivi che abbiamo visto)

³⁸ John A. Brinkman, *Recensione* di Johan Albert Ankum, Robert Feenstra, Wilhelmus François Leemans (eds.), *Symbolae iuridicae et historicae Martino David dedicatae*, Leiden, Brill, 1968, in «Journal of Near Eastern Studies», 32, 1973, p. 259 e nota 6.

³⁹ Liverani, *Il modo di produzione*, p. 83.

e l'abuso sessuale. Quest'ultimo caso, che naturalmente riguarda essenzialmente le donne, è limitato agli schiavi per debiti; l'abuso sessuale è visto, infatti, non tanto come delitto contro la donna, ma contro chi su di lei esercita la sua autorità, e le schiave per debito restano sotto l'autorità del padre o del marito, a differenza delle altre, che passano sotto quella del padrone.

4. La riduzione in schiavitù per crimini commessi.

Sembrano non usufruire di queste tutele, almeno in parte, coloro che vengono asserviti per aver commesso un crimine: i familiari di una persona uccisa possono, ad esempio, schiavizzare o vendere la famiglia del colpevole che non sia in grado di pagare il prezzo del sangue, l'indennizzo in argento dovuto per l'uccisione di un cittadino libero. Viceversa, uno schiavo o una schiava sono cedibili come prezzo del sangue: «NPM darà NPF, una schiava, al posto del prezzo del sangue».⁴⁰ In un contratto da Emar, invece, un uomo che ha rubato uno schiavo evita la pena di essere dato in schiavitù al padrone di quello, dando al suo posto sua sorella.⁴¹

È interessante notare come il prezzo degli schiavi, che, con rimarchevole costanza, nel corso della storia mesopotamica si aggira quasi sempre intorno ai 30 sicli d'argento, coincida appunto con il prezzo del sangue fissato dai codici e dalle sentenze, e con il prezzo di riscatto di un prigioniero. Condizioni particolari (ad esempio una carestia o un assedio), aumentando fortemente l'offerta, possono tuttavia determinarne il crollo.

Diritto di proprietà e diritto di famiglia

Come abbiamo visto, spesso si produce un conflitto fra diritto di famiglia, applicato agli schiavi in quanto persone, e diritto di proprietà, applicato agli stessi come beni. In questi casi, possono prevalere l'uno o l'altro o può crearsi un compromesso fra i due.

Il matrimonio fra schiavi e fra schiavi e liberi non è legalmente incompatibile; ma in caso di matrimonio la personalità giuridica dello schiavo risulta scissa, come viene spesso esplicitamente affermato: «per X ella è schiava, per Y ella è moglie». Non si ha mai, invece, identità di X e Y, dal momento che la stessa persona non può essere padrone e coniuge dello stesso/a schiavo/a.

⁴⁰ ADD 321.

⁴¹ *Emar* 257.

Una coppia divenuta schiava per debiti viene liberata insieme. Ma se il proprietario dà una propria schiava in moglie ad uno schiavo, il diritto di proprietà ha la meglio e quest'ultimo deve andarsene senza di lei (come nel *Codice di Urnammu* §4). Se una schiava è data in sposa senza che il padrone rinunci alla sua proprietà, ella è libera per il marito ma non per il padrone, i cui diritti, tuttavia, vengono ad essere limitati; ma se ella, forte di questa apparente libertà, arriva a negare il suo status servile, egli potrà decidere di venderla.⁴²

Se uno schiavo si sposa con un individuo libero, acquista una certa protezione contro il padrone; soprattutto, come vedremo, per quanto riguarda i figli.

Una schiava, in quanto proprietà, fatte salve specifiche tutele, è sfruttabile sessualmente e ai fini della procreazione. Nella documentazione paleo-babilonese, in particolare nel *Codice di Hammurabi*, si ha una regolamentazione molto specifica per le schiave rispetto alla loro sessualità e alla capacità riproduttiva.⁴³ Spesso divengono concubine del padrone. In questo caso, se la schiava ha dei figli da lui, acquista una maggiore protezione. Sia lei che loro, inoltre, possono riacquistare la libertà alla morte del padrone; e se i figli sono stati riconosciuti dal padre, avranno sull'eredità diritti quasi identici a quelli dei figli della moglie (CH §§170-171). La schiava di una donna sposata può divenire concubina di suo marito (cosa abbastanza frequente nel caso in cui la moglie sia una *nadītum*, una categoria di sacerdotesse che possono sposarsi ma non avere figli). In questo caso la scissione della persona giuridica è ancora più marcata: se ella cerca di porsi sullo stesso piano della moglie, sebbene concubina può essere punita e venduta dalla padrona; ma se le nascono dei figli, i diritti della padrona vengono ad essere limitati: può solo nuovamente degradarla al ruolo di semplice schiava, ma non venderla, perché madre dei figli del marito (CH §§146-147). In caso, poi, che la prima moglie sia sterile, la schiava può anche divenire una vera e propria moglie e, in quel caso, essere affrancata. Non è infatti possibile che una donna sia contemporaneamente schiava e sposa del padrone. È invece possibile che una schiava della prima moglie di un uomo divenga seconda moglie di questo;⁴⁴ i figli di una schiava appartengono alla sua padrona, ma, in questo caso, essi sono contemporaneamente considerati come legiti-

⁴² CT 6 37a.

⁴³ Raymond Westbrook, *The Female Slave*, in Victor H. Matthews, Bernard M. Levinson, Tikva Frymer-Kensky (eds.), *Gender and law in the Hebrew Bible and the Ancient Near East*, Sheffield, Sheffield Academic Press, 1998, pp. 214-38.

⁴⁴ CT 8 22b.

tima e libera progenie del padre, non essendo la loro madre schiava nei confronti di quest'ultimo.

Non sono rari i casi in cui lo schiavo si ribelli negando il proprio status servile (nel *Codice di Hammurabi* [CH §282] è previsto che il padrone abbia facoltà di tagliare un orecchio al suo schiavo o schiava se questi nega il proprio status). Ciò capita abbastanza frequentemente alle donne, proprio per i rapporti intrecciati che spesso si vengono a creare fra un padrone e la sua schiava o la schiava della moglie, spesso causa di dissidi con quest'ultima. In un contratto di acquisto⁴⁵ viene così stabilito: NP1 e sua moglie, NP2, hanno comprato NP3 da suo padre, NP4: per NP1 ella è moglie (*aššatum*), per NP2 è schiava; se NP3 dice alla sua padrona, NP2: «tu non sei la mia padrona» ella può rasarla e venderla. In una lettera paleo-babilonese,⁴⁶ la moglie si lamenta con il marito della sua condotta: «poiché le tue schiave erano abituate a sentire le tue parole (cattive) si comportavano con me come se non fossi la loro padrona».

Anche proverbi e ammonizioni si adoperano per mettere in guardia dai pericoli rappresentati da una schiava in famiglia. Nei *Consigli di saggezza* – un'opera largamente diffusa in epoca tardo-babilonese (epoca a cui risale il testo rimastoci), ma quasi sicuramente redatta alla fine del II millennio a.C. – è dedicata a questo soggetto una piccola sezione, purtroppo in parte lacunosa: «non onorare una schiava nella (tua) casa, ella non deve governare la tua camera da letto come una regina»,⁴⁷ e, dopo la lacuna: «la casa governata da una schiava, ella la manderà in rovina». ⁴⁸ Il rapporto schiava-padrona si ritrova anche nell'*omen* di un extispicio tardo-babilonese: «una schiava, se il padrone la ama, spadroneggerà sulla sua padrona». ⁴⁹

I figli delle schiave generalmente non vengono separati dalle madri, ma sono venduti con queste. Abbiamo visto che, se una schiava divenuta concubina del padrone gli dà dei figli, lei e i figli vengono affrancati alla sua morte; in caso, tuttavia, che il padrone sia costretto a venderla per debiti, potrà sempre riscattarla in seguito come un membro della famiglia (CH §119); ciò la garantisce dal rischio di un destino ignoto (come una vendita all'estero) che la separi definitivamente dai suoi figli.

⁴⁵ Il già citato CT 8 22b.

⁴⁶ VS 16 188.

⁴⁷ Wilfred G. Lambert, *Babylonian Wisdom Literature*, Oxford, Oxford University Press, 1960), 102:66-67.

⁴⁸ *Ibidem*, 71.

⁴⁹ CT 20 39.

Nei contratti di vendita di schiavi viene spesso specificato: «nato in casa». I figli di una schiava appartengono al padrone come quelli del bestiame. Non hanno paternità e sono spesso designati dal matronimico. Un figlio nato in casa appartiene automaticamente al proprietario della schiava, anche nel caso in cui sia nato, in realtà, in casa del creditore a cui il padrone aveva dato la sua schiava in pegno anticretico;⁵⁰ il padrone può difatti vendere liberamente la schiava insieme al figlio nato quando ella era pegno. In un articolo delle *Leggi di Eshnunna* (LE §33) si stabilisce che una madre può cercare di dare suo figlio ad una donna libera, ma, se il padrone lo rintraccia, può reclamarlo anche se nel frattempo egli è divenuto adulto. Secondo il diritto paleo-babilonese (cfr. CH §175), il padrone non ha, invece, alcun diritto sui figli di uno schiavo e di una donna libera (una legge che, tuttavia, può essere annullata da una clausola contrattuale).⁵¹ In epoca neo-babilonese, però, una donna libera moglie di uno schiavo deve lasciare almeno un figlio al proprietario del marito.⁵² I figli di una donna liberata, poi, sono liberi solo se nati dopo la manumissione.

La gestione del peculium

Come abbiamo visto a proposito della possibilità di un autoriscatto, gli schiavi, uomini e donne, non potevano avere proprietà, ma avevano diritto ad un proprio *peculium*, assegnato loro dal proprietario, che potevano amministrare personalmente e anche integrare con il proprio lavoro supplementare verso terzi, e commutarlo in beni. In epoca neo-babilonese, gli schiavi possono normalmente condurre transazioni come i liberi, ma se guadagnano soldi da terzi devono pagare una tassa annuale (*mandattu*) al loro padrone. Essi possono anche concludere accordi di natura economica con quest'ultimo: prendere denaro in prestito o terreni in affitto. Non c'è, in questo, differenza fra uomini e donne: in un testo tardo-babilonese, ad esempio, si parla di un campo che appartiene a NP1, schiava di NP2.⁵³ Solo gli uomini, invece, potevano fungere da rappresentanti del proprio padrone; e non solo come testimoni, ma anche come loro agenti in attività di vendita o di acquisto.⁵⁴

⁵⁰ Moldenke I 11, nB.

⁵¹ Vedi, ad esempio, CT 48 53.

⁵² Come in BM 94589.

⁵³ Dar. 476.

⁵⁴ Cfr. ad esempio Muhammad A. Dandamaev, *Slavery in Babylonia from*

Nella maggior parte dei casi, alla loro morte il *peculium* torna nelle mani del padrone, ma in altri può essere impiegato dallo schiavo stesso per riscattarsi,⁵⁵ e più raramente trasmesso in eredità a moglie e figli. Secondo il *Codice di Hammurabi* (CH §176), una donna libera che abbia sposato uno schiavo, alla sua morte riprenderà la sua dote e la metà dei beni accumulati con il marito per i suoi figli; solo l'altra metà dei beni andrà al padrone.

Si dà anche il caso di schiavi, maschi e femmine, che a loro volta posseggano uno schiavo o una schiava; come risulta anche da un testo paleo-babilonese, in cui una schiava viene definita proprietà di un'altra schiava, ma davanti alla corte viene reclamata dalla padrona di quest'ultima.⁵⁶

Segni di riconoscibilità e di proprietà

Per evitare simili controversie o semplicemente per essere riconosciuti come tali, gli schiavi potevano avere forme di marchiatura, o particolari acconciature (*abbuttu*); non si sa se queste fossero limitate agli stranieri o estese, ma non sempre, ai cittadini.

Un segno di riconoscibilità specifico delle donne, anche se condiviso con (poche) altre categorie sociali, è il divieto di portare il velo, affermato e sanzionato dalle Leggi Medio Assire (MAL A §40).⁵⁷

E chiunque veda una schiava velata dovrà fermarla; la porterà all'ingresso del Palazzo; le taglieranno le orecchie; colui che l'ha fermata prenderà i suoi abiti. Se un uomo, pur avendo visto una schiava velata, l'ha lasciata andare, non l'ha fermata e portata all'ingresso del Palazzo, e le accuse contro di lui sono state provate, verrà colpito con 50 colpi di bastone, gli verranno bucate le orecchie, verrà passata una corda attraverso (i fori) e gli verrà annodata sulla nuca; colui che lo ha denunciato prenderà i suoi abiti; egli farà un mese di lavori forzati [per il re].

In epoca neo-babilonese la marchiatura pare molto diffusa: lo *šindu*, tatuaggio o marchio col nome del proprietario, viene apposto al polso dello schiavo; talvolta, dato il bilinguismo dell'epoca, il nome

Nabopolassar to Alexander the Great (626-331 a.C.), Dekalb (Ill.), Northern Illinois University Press, 1984, pp. 308-319.

⁵⁵ Vedi ad esempio UET 3 51, citato sopra alla nota 34.

⁵⁶ OLA 21 24.

⁵⁷ Su questo divieto e sul valore del velo nella società mesopotamica, vedi Tonietti, "Ho stabilito mia moglie", pp. 121-122.

viene scritto sia in accadico, in grafia cuneiforme, che in aramaico. Esso costituiva appunto un importante riferimento nella vendita per evitare rivendicazioni. «NPF, la schiava di NPM che ha detto “quando NPM, il mio padrone, mi marchiò con una stella”»,⁵⁸ «NPF1 schiava di NPF2, la cui mano destra è marchiata con il nome di NPF2 e la cui mano sinistra è marchiata con il nome di NPF3, madre di NPF2».⁵⁹ Anche le oblate, *širku*, donne donate al tempio da sé stesse o dai loro familiari, possono essere marcate, per lo più con il simbolo della divinità da loro servita.

In alcuni casi, specie in epoca paleo-babilonese e almeno per i debitori ridotti in schiavitù, pare che marchiature o rasature non fossero sempre presenti, ma fossero praticate solo una volta che si fossero rese necessarie in seguito a fughe o insubordinazioni. Si veda ad esempio Leggi di Eshnunna §51:

uno schiavo con l'*abbutu* o con le catene non può passare la porta della città senza il padrone,

che sembra contemplare la possibilità di schiavi sprovvisti di questi due segni. Inoltre, abbiamo visto in CH §146 che, se una schiava concubina, avendo messo al mondo dei figli con il marito della sua padrona, si dimostra arrogante con lei, la padrona non potrà venderla, ma «le imporrà il marchio di schiavitù e la porrà fra le sue schiave».

Atti di insubordinazione e punizioni

Abbiamo visto come gli schiavi non stranieri godessero, almeno in certi periodi, di alcune forme di tutela anche per le punizioni. Le trasgressioni più frequentemente trattate sono la fuga e la negazione del proprio stato servile; la punizione più frequente, il taglio di uno o entrambe le orecchie. Nel *Codice di Hammurabi*, CH §282, il padrone può tagliare un orecchio al suo schiavo o schiava se negano il proprio stato. Il taglio dell'orecchio è comminato anche ad uno schiavo che abbia schiaffeggiato un uomo libero (CH §205).

Il problema delle fughe è un problema assai diffuso, e spesso trattato addirittura dal sovrano. In una lettera di Mari⁶⁰ è addirittura il re di Assiria Shamshi-Addu, padre del re di Mari Yasmah-

⁵⁸ YOS 7 66.

⁵⁹ VS 5 126.

⁶⁰ ARM I 89.

Addu, che scrive al figlio annunciando la fuga della schiava claudicante di un certo Rîshat-Mâtum:

È stato il tuo cuoco, che mi ha portato i pesci, a istigarla... Va cercata nelle campagne e fatta condurre da me. Fammela portare! Se non è così e i villaggi vengono passati al vaglio senza che questa donna venga trovata, fammi condurre il tuo cuoco, che lo punisca.

In un'altra lettera di Mari,⁶¹ il padrone cava gli occhi ad uno schiavo fuggito, ma non può ucciderlo senza un ordine regio. Altresì punibile è, per lo più, chi ha aiutato nella fuga o chi nasconde uno schiavo; invece, a chi ha ricondotto il fuggitivo, è sempre dovuto un premio in denaro. Non mancano, nelle varie epoche e regioni, le attestazioni di pratiche particolari, e anche curiose, per affrontare il problema. Nella documentazione di Ur III, l'unica indicazione per limitare le fughe degli schiavi è l'imposizione di un giuramento di non fuga, forse come alternativa a punizioni più immediate. In epoca medio-babilonese, invece, le misure contro la fuga sembrano comprendere una catena metallica intorno alla vita. In epoca neo-babilonese, quello delle fughe degli schiavi è un problema costante: chi li nasconde deve come minimo rifondere il lavoro perso e spesso subisce vere e proprie pene; lo schiavo incorre nel taglio delle orecchie e nella marchiatura. In un contratto dell'epoca si trova una curiosa clausola: NP1 e NP2 garantiscono per 100 giorni che la schiava NP3 non fuggirà.⁶²

Schiavi affittati, donati, dati in dote...

Gli schiavi potevano anche essere affittati ad altri; spesso, al fine di aumentarne il ricavato, ma anche indipendentemente da ciò, i padroni davano loro una formazione in qualche mestiere (cuoco, intagliatore di sigilli, sarto); ma potevano anche essere usati come pagamento per determinati servizi ricevuti, come in un atto di cessione da Emar,⁶³ riguardante una schiava definita «Sutea», e dunque esplicitamente straniera.

E in una società in cui lo scambio dei doni aveva un posto centrale, gli schiavi e, più frequentemente, le schiave, in quanto mera

⁶¹ Sophie Lafont, *Un "cas royal" à l'époque de Mari*, «Revue d'Assyriologie», 91, 1997, pp. 109-119.

⁶² BRM 2 10.

⁶³ TBR 79.

proprietà costituivano spesso l'oggetto di questi scambi. Un testo medio-assiro⁶⁴ registra, ad esempio, che «NPF ha dato la sua schiava in dono a NPM1, figlio di NPM2». Del resto quest'uso, come abbiamo visto nell'esempio iniziale di Mari, spesso veniva esteso ad altre categorie servili, come certi dipendenti del Palazzo, probabilmente assimilabili per condizione agli schiavi dei privati.

Le doti, poi, includevano frequentemente delle schiave destinate al servizio della casa o all'accudimento dei figli (anche se, comprensibilmente, la loro presenza emerge solo sporadicamente, nei documenti dotali, appunto, o di divisione di eredità, o di vendita); una pratica, dunque, seguita anche dai ceti meno alti, e non soltanto documentata dalle "faraoniche" doti assegnate alle principesse nei frequentissimi matrimoni interdinastici (come quella registrata in una Lettera di el Amarna per il matrimonio di una principessa di Canaan con il Faraone d'Egitto).⁶⁵

Abstract: Freedom in Ancient Near East was a relative, not an absolute state, as the ambiguity of the term for "slave" in all the region's languages illustrates. Slavery is widely attested in Ancient Mesopotamia even if it had not here the relevance it had in Roman society. A major distinction was made between foreigners, enslaved through capture in war, kidnapping or force, and natives, forced in slavery mostly by debt or famine. While in the first case slavery was a permanent chattel condition, with little succour from the local legal system, in the second case it was protected by authorities. In law, in fact, slavery was for citizens a voluntary and temporary condition. A natural conflict existed between family law, which applied to slaves as persons, and property law, which applied to slaves as chattels. It is particularly in this field that major and interesting differences between male and female slavery existed.

Keywords: schiavitù, Mesopotamia, schiavitù per debito, diritto di famiglia, proprietà (leggi riguardanti la); slavery, Mesopotamia, debt-slavery, family law, property law.

Biodata: Maria Vittoria Tonietti si è laureata in Filologia Semitica e in Storia della Musica; insegna *Filologia semitica* all'Università di Firenze. Fin quasi dalla loro scoperta, lavora sui testi di Ebla (Tell Mardikh, Siria); ha partecipato ai lavori di scavo in Siria della missione delle *Fouilles Euro-Syriennes de Tell Beydar* (tonietti@unifi.it).

⁶⁴ KAJ 100.

⁶⁵ EA 120.